SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1752-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Porti - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in esame costituisce in sostanza un adattamento alla situazione attuale degli analoghi accordi del 14 maggio 1934 e del 22 ottobre 1955 e trova, anch'esso, il suo fondamento nella tradizionale funzione dello scalo giuliano di principale punto di approvvigionamento dell'Austria.

Circa i contenuti dell'Accordo vanno segnalati in particolare l'esonero per il petrolio di proprietà austriaca immesso nell'oleodotto Trieste - Ingolstadt dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva e la riduzione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate in misura proporzionata all'aumento del traffico di merci austriache.

L'Accordo inoltre fa fede della disponibilità austriaca a concedere un contingente straordinario di licenze per i trasporti merci su strada da e per Trieste e dell'impegno delle Autorità austriache a condurre un'opera di sensibilizzazione degli ambienti economici pubblici e privati volta ad incentivare l'utilizzo dello scalo giuliano e ad incoraggiare gli investimenti da parte di organizzazioni economiche e di imprese austriache nel porto, sia nel settore delle infrastrutture, sia sotto forma di insediamenti industriali. L'articolo 7, infine, istituisce una Commissione mista che si riunirà una volta all'anno per esaminare i progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo di un maggior utilizzo del porto di Trieste, nonchè le altre questioni collegate all'applicazione delle disposizioni di questo e del precedente Accordo del 1955.

Poichè l'Accordo è destinato a porre le basi per una feconda collaborazione tra i due Paesi che si rifletterà positivamente sui reciproci rapporti, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dell'Accordo.

Art. 3.

1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-88 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'Accordo italo-austriaco sul porto di Trieste ».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.